

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 297/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 130/CGF – RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPEZIA/MODENA DEL 9.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 184 del 10.2.2008)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Spezia/Modena, disputato in data 9.2.2008 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 184 del 10.2.2008, sanzionava la società Spezia Calcio 1906 S.r.l. con l’ammenda di € 25.000,00, *“per avere i suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta, senza conseguenze lesive; per avere, al 48° del secondo tempo, attinto un Assistente con numerosi sputi e lanciato verso la sua persona alcune monete; per avere, al 48° del secondo tempo, intonato un coro costituente espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; recidiva”*.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestiva impugnazione la società Spezia Calcio 1906 S.r.l. Esponeva la reclamante, che il coro dai contenuti discriminatori avverso il calciatore del Modena era scaturito da una evidente condotta provocatoria nei confronti dei tifosi dello Spezia, tenuta dal medesimo calciatore di colore della squadra ospite al momento del goal del pareggio. Per tale motivo, richiedeva la revoca della sanzione inflitta e, in subordine, la riduzione della stessa.

Si rileva come la reclamante non abbia esposto alcuna argomentazione difensiva in ordine ai gravi fatti di cui è rimasto vittima l’assistente dell’arbitro.

Alla riunione di questa Corte tenutasi in data 22.2.2008, nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte, valutata l’impugnazione proposta, rileva come gli argomenti dedotti dalla reclamante non siano sufficienti a giustificare la condotta tenuta dal pubblico, sia nei confronti dell’Assistente dell’arbitro che del calciatore Koffi tesserato per il Modena, a seguito della segnatura della squadra avversaria. In particolare, l’atteggiamento provocatorio del citato calciatore del Modena non risulta essere stato tale da poter giustificare la reazione del pubblico descritta dal provvedimento impugnato e rilevata dalla documentazione in atti. A tanto si aggiunga, che la sanzione inflitta appare congrua anche in considerazione della constatata abitualità da parte dei tifosi della reclamante a tenere comportamenti come quelli oggetto del presente procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio 1906 S.r.l. di La Spezia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DELLA GARA RAVENNA/BOLOGNA DEL 9.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 184 del 10.02.2008)

Con tempestivo ricorso del 18.2.2008 la società Ravenna Calcio S.r.l. ha proposto gravame avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti a seguito della gara Ravenna/Bologna, valevole per il campionato di Serie B, del 9.2.2008 pubblicata sul Com. Uff. n. 184 del 10.2.2008.

Con i motivi scritti la ricorrente ha rilevato che la decisione impugnata, sotto il profilo dei tre addebiti di responsabilità enunciati dal Giudice Sportivo, risultava non adeguatamente motivata e del tutto carente in relazione alla condotta asseritamente tenuta dal signor Fabbri Gianni e dal collaboratore Casalboni Ido, oltre che eccessiva rispetto all'entità dei fatti commessi.

All'udienza del 22.2.2008 compariva davanti a questa Corte di Giustizia Federale il difensore della ricorrente il quale illustrava i motivi scritti confermando le richieste conclusive ivi specificate.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Pur osservando, preliminarmente, questa Corte di Giustizia Federale, che non può sottacersi che la motivazione della decisione impugnata non appare del tutto congrua e chiara, rileva, peraltro, che la sanzione dell'ammenda, così come complessivamente determinata, è comunque rispondente, nella misura indicata, al complesso delle condotte sanzionate, ovvero:

- alle gravi condotte poste in essere dal signor Fabbri Gianni che, quale dirigente accompagnatore ufficiale, rappresentava, ex art. 66 n. 4 N.O.I.F., la società, e dal collaboratore signor Casalboni Ido;
- all'omesso controllo, da parte dei responsabili della detta società ospitante, dello spogliatoio arbitrale, non essendo stato impedito a persona non autorizzata di accedervi e di rivolgersi agli Ufficiali di gara espressioni gravemente ingiuriose;
- ai cori ingiuriosi verso gli Ufficiali di gara verificatisi sugli spalti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Leoni Dr. Roberto, Fortunato Prof. Vincenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

3) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/CAGLIARI DEL 3.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 179 del 5.02.2008)

Con preannuncio di reclamo dell'8.2.2008 la società Cagliari richiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla gara Juventus/Cagliari del 3.2.2008, al fine di predisporre i motivi di reclamo avverso la sanzione indicata in epigrafe.

Con Com. Uff. n. 64 del 5.2.2008 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti aveva sanzionato con l'ammenda di €12.000,00 l'attuale reclamante "per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, fatto esplodere numerosi petardi, sia nel proprio settore che in quello avversario;

entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini preventivi; recidiva”.

Con tempestivi e dettagliati motivi la società Cagliari deduceva:

- attenuante del campo avverso;
- sulla giurisprudenza;
- sulla genericità della contestazione;
- sul quantum dell'ammenda – sperequazione della stessa;
- mancato riconoscimento di ulteriore attenuante;
- sulla condotta processuale (pregressa) della società;

Al dibattimento del 22.2.2008 compariva il rappresentante della parte, avv. Vitale, che riportandosi ai motivi di reclamo, ne chiedeva l'accoglimento, con conseguente congrua riduzione della sanzione.

Il reclamo così come proposto è infondato deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte, che sussiste, seppur limitatamente attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S., (ma già tenuta in debito conto dal Giudice Sportivo) la responsabilità oggettiva della reclamante in dipendenza della condotta antidisciplinare posta in essere dai suoi sostenitori; adeguata appare infine la commisurazione della sanzione stessa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio 1920 di Cagliari e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL' ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SOMMESE VICENZO SEGUITO GARA ASCOLI/LECCE DEL 12.2.2008 (Delibera del giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n . 189 del 13.2.2008)

L'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata sul Com. Uff. n. 189 del 13.2.2008 con la quale è stata disposta la squalifica per due giornate effettive di gara a Somnese Vincenzo.

La sanzione è stata applicata per aver egli rivolto parole offensive nei confronti dell'assistente dell'arbitro al 10° minuto del primo tempo della gara Ascoli/Lecce giocata ad Ascoli il 12.2.2008, quarta giornata di ritorno del campionato Serie B Tim.

Il ricorso è infondato.

La parte ricorrente ha impostato il gravame su due considerazioni: la prima attiene alla sussistenza del fatto contestato in quanto, ad avviso del Somnese, la frase era stata indirizzata non all'assistente dell'arbitro ma ad altro giocatore della squadra avversa che lo aveva colpito con un fallo da dietro. La seconda attiene alla natura non offensiva della espressione rivolta per ben due volte all'assistente dell'arbitro.

Quanto alla prima considerazione il Collegio ha ritenuto di contattare l'assistente dell'arbitro, il quale ha confermato quanto indicato nel rapporto di gara, ed in particolare che il Somnese gli ha indirizzato le parole in questione; il tutto è da ritenersi, secondo l'assistente, in quanto gli rimproverava di non aver segnalato all'arbitro un presunto fallo dallo stesso Somnese subito per opera di un giocatore della squadra avversaria.

A prescindere dalla natura probatoria privilegiata che ha il referto arbitrale e dalla conferma suddetta, il fatto contestato trova parziale conferma dalla stessa deposizione del Somnese che ha riconosciuto di aver pronunciato le parole contestate guardando il guardalinee che gli era di fronte e non l'avversario che gli aveva commesso il presunto fallo.

Infondata è anche la seconda considerazione in quanto alla parola profferita ripetuta due volte dal Somnese, non può che attribuirsi un significato irriguardoso e ingiurioso nei confronti dell'assistente dell'arbitro. Né ha pregio il richiamo alla giurisprudenza penale in quanto è evidente che l'illiceità penale si fonda su presupposti completamente diversi dalla mera illiceità sportiva. L'ordinato svolgimento di una competizione sportiva presuppone il rispetto di elementari regole di

correttezza a prescindere dai limiti dell'illecito penale. Va anche rilevato che se è vero che l'uso frequente della suindicata espressione ha attenuato il significato osceno riconducibile al suo contenuto letterale non di meno l'espressione è rimasta, nel senso comune, di significato irrispettoso e offensivo e, come tale, è percepita dalla maggioranza dei consociati.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 17 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete